



Steuerverwaltung des Kantons Graubünden  
Administraziun da taglia dal chantun Grischun  
Amministraziun delle imposte del Cantone dei Grigioni

Abteilung Spezialsteuern · Sektion Quellensteuer · Steinbruchstrasse 18 · CH-7001 Chur  
Tel. +41 (0)81 257 34 91 / 92 · Fax +41 (0)81 257 21 55 · [quellensteuer@stv.gr.ch](mailto:quellensteuer@stv.gr.ch) · [www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch)

## **Istruzioni per la riscossione dell'imposta alla fonte**

**valide dal 1° gennaio 2015**

Imposte cantonali, comunali e di culto nonché imposta federale diretta

Per informazioni complementari sulle presenti Istruzioni rivolgersi all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposta alla fonte ([www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch)); cfr. inoltre il rinvio a ulteriori documenti riportato alla pagina 23

## Indice

<b>1.</b>	<b>In generale / sommario</b> .....	4
<b>2.</b>	<b>Soggetto fiscale</b> .....	4
2.1	Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera .....	4
2.1.1	Principio .....	4
2.1.2	Eccezioni .....	5
2.2	Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera .....	5
2.2.1	Principio .....	5
2.2.2	Lavoratori nei trasporti internazionali .....	5
2.2.3	Cittadini svizzeri con domicilio all'estero .....	5
<b>3.</b>	<b>Oggetto fiscale</b> .....	6
3.1	Reddito da attività lucrativa .....	6
3.1.1	Oggetto dell'attività lucrativa imponibile .....	6
3.1.2	Altre indennità / accordo sul salario netto .....	6
3.1.3	Indennità di tragitto / vitto/ spese forfettarie .....	6
3.1.4	Valutazione delle prestazioni in natura .....	6
3.1.5	Partecipazioni di collaboratore .....	7
3.2	Entrate sostitutive .....	7
<b>4.</b>	<b>Calcolo dell'imposta</b> .....	8
4.1	Tariffe .....	8
4.1.1	Genere di tariffa .....	8
4.1.2	Deduzioni considerate nella tariffa .....	9
4.1.3	Deduzione per figli .....	9
4.1.4	Contributi di mantenimento (versamento di alimenti) .....	9
4.1.5	Imposta di culto .....	9
4.2	Applicazione delle tariffe .....	9
4.2.1	In generale sull'inquadramento tariffario .....	9
4.2.2	Situazioni poco chiare .....	10
4.2.3	Concubinato .....	10
4.2.4	Domanda per la tassazione secondo la tariffa B – persone coniugate con un solo reddito .....	10
4.2.5	Reddito accessorio .....	10
4.2.6	Frontalieri .....	11
<b>5.</b>	<b>Calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte</b> .....	12
5.1	Reddito da attività lucrativa .....	12
5.1.1	Principio .....	12
5.1.2	Salario mensile .....	12
5.1.2.1	Pagamento di indennità (gratifica, tredicesima mensilità, ore straordinarie, ecc.) .....	12
5.1.2.2	Accordo sul salario netto .....	13
5.1.2.3	Periodi di salario incompleti .....	14
5.1.3	Paga oraria .....	15
5.1.4	Determinazione dell'aliquota per persone collocate di agenzie interinali .....	16
5.1.5	Salario a cottimo .....	16

5.2	Entrate sostitutive.....	16
5.2.1	Entrate sostitutive versate dal datore di lavoro .....	16
5.2.2	Entrate sostitutive versate dall'assicuratore.....	17
<b>6.</b>	<b>Correzione della tariffa .....</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>Riserva della tassazione nella procedura ordinaria .....</b>	<b>17</b>
7.1	Imposizione fiscale ordinaria.....	17
7.2	Imposizione fiscale ordinaria complementare.....	18
7.3	Imposizione fiscale ordinaria successiva .....	18
<b>8.</b>	<b>Particolari procedure d'imposta alla fonte .....</b>	<b>18</b>
8.1	Artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero.....	18
8.2	Membri di consigli d'amministrazione/di organi di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera .....	18
8.3	Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera .....	19
8.4	Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e privato senza domicilio o dimora in Svizzera .....	19
<b>9.</b>	<b>Diritti e obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte.....</b>	<b>19</b>
9.1	Diritti e obblighi del debitore della prestazione imponibile .....	19
9.1.1	In generale .....	19
9.1.2	Conteggio e consegna delle imposte alla fonte .....	20
9.1.3	Provvigione di riscossione e interesse di mora.....	21
9.1.4	Obbligo di conservazione.....	21
9.1.5	Conferma in merito alla ritenuta fiscale.....	21
9.1.6	Responsabilità.....	21
9.1.7	Pagamento posticipato.....	21
9.1.8	Rimedi giuridici.....	22
9.1.9	Disposizioni penali .....	22
9.1.10	Obbligo di notifica per cittadini di Stati membri UE/AELS in caso di assunzione e cambiamento d'impiego nonché soggiorno di 90 giorni .....	22
9.2	Obblighi del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte .....	22
<b>10.</b>	<b>Servizi d'informazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte .....</b>	<b>23</b>
10.1	Tariffe, moduli e promemoria .....	23
10.2	Contatti.....	23

#### **Persone in unione domestica registrata**

Con la Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata) è stato creato il nuovo stato civile «in unione domestica registrata». I requisiti e gli effetti dell'unione domestica registrata collimano ampiamente con quelli dei coniugi. Ciò vale anche nel diritto fiscale. Ai fini di una migliore leggibilità si rinuncia a menzionare esplicitamente, accanto ai coniugi, le persone in unione domestica registrata. Quando si parla di «coniugi», in questa categoria sono incluse per analogia le persone in unione domestica registrata.

**Nota:** per agevolare la leggibilità delle presenti Istruzioni, le persone sono perlopiù indicate al maschile. Sono sempre intese sia le persone di sesso femminile sia le persone di sesso maschile. Grazie per la comprensione.

## **1. In generale / sommario**

L'imposta alla fonte viene riscossa in base ai seguenti atti normativi:

- Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG) e Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG), stato 1° gennaio 2014
- Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) con l'Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo), stato 1° gennaio 2014

Sono assoggettati all'imposta alla fonte (art. 98-105 LIG, art. 83-101 LIFD):

- i lavoratori stranieri senza un permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, per le loro entrate derivanti da attività lucrativa dipendente nonché per ogni reddito sostitutivo
- i lavoratori domiciliati all'estero, che nel Cantone svolgono attività lucrativa dipendente per un breve periodo oppure quali frontalieri o soggiornanti settimanali, per le entrate dalla loro attività e per ogni reddito sostitutivo
- i lavoratori domiciliati all'estero, che percepiscono un salario o altre indennità per lavoro nei trasporti internazionali via acqua, aria, terra o su strada da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone
- artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all'estero
- membri di consigli d'amministrazione/di organi di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera
- creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera
- beneficiari di prestazioni di previdenza di diritto pubblico oppure di diritto privato senza domicilio o dimora in Svizzera
- beneficiari di partecipazioni di collaboratore senza domicilio o dimora in Svizzera
- persone tassate con la procedura di conteggio semplificata tramite l'Istituto delle assicurazioni sociali (secondo l'art 39a LIG e art. 20 DELIG).

## **2. Soggetto fiscale**

### **2.1 Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera**

#### **2.1.1 Principio**

Sono assoggettati all'imposta alla fonte i lavoratori stranieri senza un permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), che dimorano nel Cantone dei Grigioni ed esercitano un'attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro nel Cantone dei Grigioni, segnatamente i titolari di uno dei seguenti permessi di dimora:

- permesso per dimoranti temporanei (permesso L)
- permesso per dimoranti (permesso B)
- permesso per frontalieri (permesso G) con rientro giornaliero o settimanale a casa
- permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F)

- permesso per richiedenti l'asilo (permesso N)
- permesso per persone bisognose di protezione (permesso S)

L'assoggettamento all'imposta alla fonte fa stato anche per cittadini stranieri senza un permesso di dimora valido (lavoratori in nero).

### **2.1.2 Eccezioni**

Sono esclusi dall'obbligo d'imposta alla fonte i lavoratori stranieri che vivono non separati legalmente e di fatto con un coniuge, che è in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di domicilio (permesso C) (vedi punto 7.1).

## **2.2 Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera**

### **2.2.1 Principio**

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti i lavoratori che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera con domicilio all'estero.

Ciò concerne i seguenti lavoratori stranieri con:

- permesso per dimoranti temporanei senza domicilio in Svizzera (permesso L)
- permesso per frontalieri con ritorno giornaliero o settimanale (permesso G)
- con procedura di notifica (cittadini UE/AELS con durata di impiego massima di 90 giorni nell'anno civile).

### **2.2.2 Lavoratori nei trasporti internazionali**

I lavoratori, che per il loro lavoro nei trasporti internazionali a bordo di una nave, di un velivolo o nel trasporto su strada percepiscono uno stipendio o altre indennità da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni, sono assoggettati all'imposta alla fonte (a prescindere dalla loro nazionalità).

Per informazioni più dettagliate si consulti il Promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione alla fonte di lavoratori di un'impresa di trasporto internazionale".

### **2.2.3 Cittadini svizzeri con domicilio all'estero**

I cittadini svizzeri senza domicilio in Svizzera, che svolgono un'attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro con sede nel Cantone, sono assoggettati all'imposta alla fonte.

## **3. Oggetto fiscale**

### **3.1 Reddito da attività lucrativa**

#### **3.1.1 Oggetto dell'attività lucrativa imponibile**

Ogni attività basata su un rapporto d'impiego, indipendentemente dall'età del lavoratore, è assoggettata all'imposta alla fonte sul reddito. L'assoggettamento all'imposta alla fonte inizia con l'assunzione di un'attività lucrativa risp. con l'entrata nell'impresa e termina con la rispettiva uscita. Le prestazioni che vengono versate dopo l'uscita dall'impresa sono anch'esse assoggettate all'imposta alla fonte.

Sono imponibili tutte le prestazioni versate o accreditate al contribuente per la sua attività lavorativa (quale professione principale, impiego a tempo parziale o attività accessoria) in modo particolare:

- il salario ordinario (mensile, orario risp. giornaliero, a cottimo, per lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro extra e premi)
- tutte le indennità del salario (assegni familiari e per i figli, indennità di residenza e di rincarato, ecc.)
- le indennità per vacanze, per i giorni liberi e per i giorni festivi
- la tredicesima mensilità
- le provvigioni
- i bonus, i premi, le gratifiche
- le tantième
- i regali per anzianità di servizio
- le prestazioni in natura (indennizzi per vitto e alloggio, appartamenti di servizio, auto di servizio, indennità abbigliamento professionale, indice di correzione del potere d'acquisto, compensazioni della differenza dei cambi)
- le indennità giornaliere per infortunio, malattia e maternità
- i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore.

Sono imponibili le entrate lorde prima della deduzione dei contributi federali AVS/AI, AD nonché per i premi LAINF e LPP (art. 99 LIG, art. 84 e art. 91 LIFD). Queste deduzioni sono già considerate nella tariffa.

#### **3.1.2 Altre indennità / accordo sul salario netto**

Le prestazioni del datore di lavoro su premi delle assicurazioni per malattia, infortuni, previdenza e superstiti ecc. nonché il pagamento delle imposte alla fonte (accordo sul salario netto) fanno anche parte del salario imponibile (art. 99 LIG, art. 84 LIFD).

#### **3.1.3 Indennità di tragitto / vitto/ spese forfettarie**

Le prestazioni del datore di lavoro per il tragitto dal domicilio fino al luogo di lavoro (indennità di tragitto), per il vitto nonché per le spese forfettarie fanno anche parte del reddito imponibile (art. 99 LIG, art. 84 LIFD).

Le prestazioni del datore di lavoro, per es. gli indennizzi per le spese di viaggio e altre spese professionali, non sono considerate componenti del salario imponibile, nella misura in cui il lavoratore sostiene reali spese comprovabili. In questa tipologia rientrano anche le spese (eventualmente extracantonali), che sono coperte da un regolamento spese approvato dall'Amministrazione cantonale delle imposte. Le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo di lavoro sono già considerate nella tariffa dell'imposta alla fonte.

#### **3.1.4 Valutazione delle prestazioni in natura**

Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato le aliquote dell'AVS (art. 99 LIG, nonché art. 33 DELIG, art. 84 LIFD; Promemoria 2.01 / 2014 dell'AFC, [www.ahv-iv.info](http://www.ahv-iv.info)).

Vitto e alloggio vanno valutati con l'importo che il lavoratore avrebbe dovuto pagare altrove a pari condizioni (valore di mercato). Fanno stato le seguenti aliquote:

	Adulto		Giovani (fino a 18 anni)	
	Giorno	Mese	Giorno	Mese
Colazione	CHF 3.50	CHF 105.00	CHF 2.50	CHF 75.00
Pranzo	CHF 10.00	CHF 300.00	CHF 7.50	CHF 225.00
Cena	CHF 8.00	CHF 240.00	CHF 6.00	CHF 180.00
Vitto completo	CHF 21.50	CHF 645.00	CHF 16.00	CHF 480.00
Alloggio / camera	CHF 11.50	CHF 345.00	CHF 9.00	CHF 270.00
Vitto completo + alloggio	CHF 33.00	CHF 990.00	CHF 25.00	CHF 750.00

### 3.1.5 Partecipazioni di collaboratore

Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa (art. 17b cpv. 3 LIG) vengono assoggettate all'imposta alla fonte, conformemente all'articolo 17d LIG, in base a una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro. Il datore di lavoro deve pagare la quota proporzionale dell'imposta, anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo. I datori di lavoro, che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, devono presentare per ogni periodo fiscale un'attestazione all'autorità fiscale. Spiegazioni più dettagliate sono riportate nel Promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione delle partecipazioni di collaboratore" (modulo 180) nonché nella Circolare no. 37 dell'AFC).

### 3.2 Entrate sostitutive

Sono imponibili tutti i redditi sostitutivi (entrate lorde) che sostituiscono il reddito da attività lucrativa proveniente da un rapporto di lavoro, nonché da assicurazioni malattia, infortuni, responsabilità civile, invalidità, disoccupazione e maternità. In questa categoria rientrano le indennità giornaliere, le indennità, le rendite e le prestazioni in capitale che subentrano al loro posto (art. 98 LIG, art. 84 e art. 91 LIFD).

Sono assoggettate all'imposta alla fonte specialmente:

- le prestazioni del datore di lavoro che non costituiscono una compensazione immediata per il lavoro svolto, per es. indennità di buona uscita, liquidazioni per divieto di concorrenza, ecc.
- le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia, invalidità e disoccupazione nonché le prestazioni di capitale che subentrano al loro posto
- le rendite dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza professionale e del 3° pilastro, fintanto che sussiste solo **un'inabilità parziale al lavoro retribuito** e che la persona assicurata possa ancora utilizzare la propria abilità residua al lavoro, nonché le prestazioni di capitale che subentrano al posto di queste rendite
- le indennità giornaliere dell'assicurazione maternità nonché le prestazioni di terzi con responsabilità civile per perdita di guadagno.

Le seguenti entrate non sono assoggettate all'imposta alla fonte. Questi proventi non costituiscono entrate sostitutive e sono tassate nella procedura ordinaria d'imposizione fiscale, per quanto questi versamenti non vengano effettuati all'estero:

- le rendite dell'AVS e le prestazioni di capitale che subentrano al loro posto
- le rendite di vecchiaia e per superstiti della previdenza professionale e del 3° pilastro nonché le prestazioni di capitale che subentrano al loro posto
- le rendite complete dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza professionale e del 3° pilastro, per quanto non sussista più **alcuna abilità residua al lavoro** (grado d'invalidità al 100%) nonché le prestazioni di capitale che subentrano al posto di queste rendite.

## 4. Calcolo dell'imposta

### 4.1 Tariffe

#### 4.1.1 Genere di tariffa

Le imposte alla fonte sul reddito da attività lucrativa e sul reddito sostitutivo vengono rimosse in base alle seguenti tariffe mensili (art. 25 DELIG):

**Tariffa A Persone sole**

Persone celibi/nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che **non** vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento.

**Tariffa B Persone coniugate con un solo reddito**

Coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa.

**Tariffa C Persone coniugate con doppio reddito**

Coniugi non separati legalmente o di fatto, che esercitano entrambi un'attività lucrativa. È irrilevante se a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera siano entrambi i coniugi o solo uno di essi. Per entrambi i coniugi si deve applicare la stessa tariffa.

**Tariffa D Persone esercitanti un'attività lucrativa accessoria**

Persone che accanto all'attività lucrativa principale esercitano un'attività lucrativa accessoria presso un altro datore di lavoro in Svizzera o all'estero oppure che percepiscono proventi compensativi dall'assicuratore.

**Tariffa E Procedura di conteggio semplificata**

Persone che vengono imposte secondo la procedura di conteggio semplificata dall'istituto delle assicurazioni sociali (art. 39a LIG e art. 20 DELIG). Le condizioni adeguate sono riportate nella promemoria n. 2.07 dell'AVS/AI ([www.ahv-iv.info](http://www.ahv-iv.info)).

**Tariffa F Lavoratori frontalieri dell'Italia (persone coniugate con doppio reddito)**

Lavoratori frontalieri, che risiedono in un comune italiano di confine, che rientrano giornalmente nel luogo di residenza e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera. Se è comprovato che il coniuge non consegue alcun reddito, si applica la tariffa B.

**Tariffa H Famiglie monoparentali**

Persone celibi/nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento e al cui mantenimento provvedono in misura principale.

**Tariffa L-P Lavoratori frontalieri della Germania con attestazione di residenza dell'ufficio fiscale del comune di residenza (Gre – 1 / Gre – 3)**

Lavoratori frontalieri secondo la Convenzione dell' 11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia d'imposta sul reddito e sulla sostanza (CDI-D).

**Tariffa L Persone sole (frontalieri della Germania)**

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa A.

**Tariffa M Persone coniugate con un solo reddito (frontalieri della Germania)**

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa B.



**Tariffa N Persone coniugate con doppio reddito (frontalieri della Germania)**

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa C.

**Tariffa O Persone esercitanti un'attività lucrativa accessoria (frontalieri della Germania)**

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa D.

**Tariffa P Famiglie monoparentali (frontalieri della Germania)**

Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa H.

**4.1.2 Deduzioni considerate nella tariffa**

Nelle tariffe sono considerate le deduzioni forfetarie per spese professionali, per premi assicurativi (assicurazione infortuni e malattia), per contributi all'AVS, AD, AI, IPG, AINP, nonché per la previdenza professionale e gli oneri familiari (deduzione per figli).

**4.1.3 Deduzione per figli**

Per l'applicazione della tariffa si devono considerare di regola i figli, per i quali vengono emessi gli assegni per figli da una cassa di compensazione familiare svizzera, purché sia comprovato il versamento. Se il coniuge domiciliato all'estero percepisce gli assegni per figli all'estero, il lavoratore esercitante un'attività lucrativa in Svizzera non può far uso della deduzione per figli. Ciò vale anche quando al coniuge che lavora in Svizzera viene versata, tramite il datore di lavoro, l'eventuale differenza fra gli assegni per figli esteri più bassi e quelli svizzeri.

In linea di principio nel caso di persone sole senza figli nella medesima economia domestica si applica la tariffa A0.

**4.1.4 Contributi di mantenimento (versamento di alimenti)**

Di regola i contributi di mantenimento fiscalmente deducibili al coniuge divorziato o per i figli minorenni possono essere fatti valere solo nell'anno successivo tramite la correzione della tariffa. Al fine di attenuare i casi di rigore l'Amministrazione cantonale delle imposte, su richiesta del contribuente, può approvare deduzioni per figli, con le tariffe A, B, C, F o H, al massimo fino all'entità dei contributi di mantenimento (art. 25 cpv. DELIG). In questo modo i versamenti di alimenti vengono considerati direttamente tramite le tariffe. Così se un contribuente divorziato versa alimenti per CHF 20'000.- all'ex moglie e/o ai due figli minorenni, gli può essere accordata la tariffa A2. Con ciò i costi per due figli (2 x CHF 9'300.- = CHF 18'600.-) vengono considerati nella tariffa. I contribuenti devono dunque presentare la necessaria documentazione per il vaglio della richiesta all'Amministrazione delle imposte, che in seguito comunica la propria decisione al contribuente e al rispettivo datore di lavoro. Nell'anno successivo il debito fiscale effettivo viene accertato d'ufficio nell'ambito di una correzione della tariffa.

**4.1.5 Imposta di culto**

In funzione dell'appartenenza o della non appartenenza del contribuente a una Chiesa di Stato (romana-cattolica ed evangelica-riformata) vi sono tariffe con e senza imposta di culto (definizione della tariffa: con imposta di culto Y / senza imposta di culto N – esempio: persona sola senza imposta di culto = A0N / persone coniugate con doppio reddito e con imposta di culto = C0Y).

**4.2 Applicazione delle tariffe****4.2.1 In generale sull'inquadramento tariffario**

La classificazione della tariffa si basa sulla "Griglia di valutazione per l'inquadramento tariffario" (modulo 102). Un cambiamento dello stato civile o del numero dei figli come pure l'avvio o la cessione di un'attività lucrativa da parte del coniuge vengono tenuti in considerazione dall'inizio del mese successivo.

#### 4.2.2 Situazioni poco chiare

Se il lavoratore straniero non fornisce informazioni affidabili sulla propria situazione personale, il datore di lavoro deve applicare le seguenti tariffe (art. 41 DELIG):

- la rispettiva tariffa con l'imposta di culto
- per celibi/nubili nonché per lavoratori con stato civile indeterminato la tariffa A0
- per lavoratori coniugati la tariffa C0.

#### 4.2.3 Concubinato

Nel caso di contribuenti, che vivono in concubinato e assieme a figli nella medesima economia domestica, vengono applicate le seguenti tariffe:

- tariffa H con deduzione per figli per il partner in concubinato, che provvede in misura principale al mantenimento, ossia che consegue il reddito maggiore. Nel caso di frontalieri il requisito è il rientro giornaliero a casa;
- tariffa A senza deduzione per figli per il partner in concubinato, che consegue il reddito inferiore.

#### 4.2.4 Domanda per la tassazione secondo la tariffa B – persone coniugate con un solo reddito

Se l'assoggettato all'imposta alla fonte o il datore di lavoro comprova che **il coniuge domiciliato all'estero non consegue un reddito** (da attività lucrativa, rendita, ecc.), su richiesta scritta l'Amministrazione delle imposte accorda, per mezzo della **classificazione della tariffa**, la tassazione secondo la tariffa B.

Unitamente alla domanda per la tassazione secondo la tariffa B (modulo 173) dev'essere inoltrato a titolo di prova uno dei documenti, a scelta, elencati in calce alla domanda. Le dichiarazioni estere devono essere tradotte in una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni (italiano, romancio, tedesco) o in inglese e firmate. La domanda deve essere presentata **ogni anno**.

Se il coniuge vive in Svizzera, non è necessario presentare la domanda.

#### 4.2.5 Reddito accessorio

La tariffa del reddito accessorio (tariffa D) ammonta al 10% delle entrate lorde per l'assoggettamento a tutte le autorità fiscali (compresa la Confederazione).

Viene applicata:

- alle attività lucrative accessorie, se per la persona tassata alla fonte esercita al contempo un'attività lucrativa principale presso un altro datore di lavoro in Svizzera o all'estero
- alle prestazioni, che l'assicuratore non versa in ragione del guadagno assicurato oppure che vengono ad aggiungersi a un eventuale reddito da attività lucrativa.

In caso di **più** attività lucrative esercitate da un contribuente è considerata attività lucrativa principale l'attività con il reddito lordo più elevato. Questa attività principale va conteggiata applicando la tariffa ordinaria dell'imposta alla fonte. Tutte le altre attività rappresentano quindi attività lucrative accessorie e vanno pertanto tassate con la tariffa D.

Nel caso di **un'unica** attività lucrativa essa costituisce, indipendentemente dall'entità del reddito, l'attività lucrativa principale e va conteggiata applicando la tariffa ordinaria.

Se il lavoratore straniero non fornisce informazioni affidabili sulle proprie attività lucrative, il datore di lavoro deve applicare la tariffa D.

Al contribuente tassato alla fonte, che esercita più attività lucrative accessorie, rimane riservato il diritto di esigere a posteriori dall'Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni una verifica dell'imposizione alla fonte (art. 42 DELIG).

#### 4.2.6 Frontalieri

Le tariffe per frontalieri si differenziano in funzione del domicilio, **del rapporto d'impiego** e della **frequenza di rientro a casa**, per quanto la nazionalità non ha nessuna importanza per l'applicazione della tariffa.

Paese di domicilio	Rapporto d'impiego:	Rientro giornaliero a casa:	Rientro settimanale a casa*:
Germania	di diritto privato o di diritto pubblico	massimo 4.5% con attestazione di residenza dell'ufficio fiscale del comune di domicilio altrimenti secondo la tariffa	secondo la tariffa
Francia	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Italia	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Liechtenstein	di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
	di diritto privato	non assoggettato all'imposta alla fonte	secondo la tariffa
Austria	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa

\*alloggio adeguato nel Cantone dei Grigioni e notifica presso il comune di soggiorno

Avvertenza: un rapporto di lavoro di diritto pubblico (ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione) non è dato solo presso una corporazione di diritto pubblico (comune, Stato, ecc.), ma anche in caso di un istituto di diritto pubblico (per es. banca di Stato).

## 5. Calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte

### 5.1 Reddito da attività lucrativa

#### 5.1.1 Principio

Per l'accertamento della deduzione fiscale in caso di attività lucrativa a titolo di professione principale è determinante il **salario lordo effettivo per l'intero periodo di salario** pari a un mese (30 giorni) più altre prestazioni imponibili pagate, versate, accreditate o compensate durante il relativo periodo di salario (art. 26 DELIG).

Per il calcolo della deduzione fiscale sono determinanti le condizioni al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

Se il rapporto d'impiego termina, i pagamenti, che sono già divenuti esigibili con la cessazione del rapporto ma che vengono erogati al lavoratore solo più tardi (per es. indennità per vacanze e lavoro straordinario o tredicesima mensilità pagate a posteriori ecc.), devono essere conteggiati assieme al salario lordo dell'ultimo mese di lavoro. L'imposta alla fonte viene calcolata su questo importo totale (ultimo salario mensile più pagamenti a posteriori).

#### 5.1.2 Salario mensile

##### 5.1.2.1 Pagamento di indennità (gratifica, tredicesima mensilità, ore straordinarie, ecc.)

#### **Esempio: pagamento 13a mensilità con il salario mensile**

**Situazione:** *Persona coniugata con un solo reddito*

Stato civile: coniugato

Figli: 0

Salario lordo: CHF 4'000.- (gen - dic)

13. mensilità CHF 4'000.- (in aggiunta in dic)

Tariffa: B0Y

#### **Calcolo dell'imposta**

Mese	Salario lordo	Aliquota %	Deduzione IAF
gennaio - novembre	CHF 4'000.00	0.93%	<b>CHF 37.20</b>
dicembre	CHF 8'000.00	7.73%	<b>CHF 618.40</b>

### 5.1.2.2 Accordo sul salario netto

Ai pagamenti del salario netto (per es. personale impiegato sugli alpeggi) devono essere aggiunte le prestazioni supplementari erogate (premi per assicurazione malattia, infortunio, previdenza e superstiti, imposte come pure prestazioni in natura). L'aggiunta deve comprendere tutte le prestazioni effettivamente fornite oppure forfettariamente il 20% del pagamento del salario netto. Per la valutazione delle prestazioni in natura vigono le aliquote dell'AVS (cfr. 3.1.4).

#### **Esempio: accordo sul salario netto (con aumento forfettario del 20%)**

**Situazione:** *persone coniugate con doppio reddito*

Stato civile: coniugato

Figli: 2

Assegni per figli: CHF 440.-

Salario in contanti: CHF 2'200.- (vitto e alloggio gratuiti)

Salario netto: CHF 2'640.-

Tariffa: C2Y

---

#### **Calcolo dell'imposta:**

Salario in contanti	CHF	2'200.00
Salario in natura secondo l'aliquota dell'AVS	CHF	990.00
<i>Totale</i>	<i>CHF</i>	<i>3'190.00</i>
+ 20% di aumento per prestazioni versate dal datore di lavoro	CHF	638.00
+ 2 x assegni per figli	CHF	440.00
<b>Salario lordo</b>	<b>CHF</b>	<b>4'268.00</b>

### 5.1.2.3 Periodi di salario incompleti

In caso di entrata o uscita dal rapporto di lavoro nel corso di un mese oppure in caso di congedo non retribuito, per determinare l'aliquota fiscale dev'essere accertato il salario lordo di un intero mese. Per la conversione vale la durata dell'impiego in giorni effettivi del calendario (27 - 31 dicembre = 5 giorni) e il mese (intero) con 30 giorni.

Per il calcolo del salario mensile determinante l'aliquota vengono convertiti solo gli elementi regolari (periodici) del reddito, ossia quelli che ricorrono continuamente per la durata dell'intero anno, ossia mensilmente (salario base nonché per es. assegni per figli). Sono considerati elementi irregolari (aperiodici) del salario per esempio le gratifiche annuali, le partecipazioni ai profitti, le indennità per intemperie e per lavoro straordinario o i bonus.

#### **Esempio: salario mensile in caso di periodi di salario incompleti**

**Situazione:** *persone coniugate con doppio reddito*

Stato civile: coniugato  
Figli: 2  
Assegni per figli: CHF 440.-  
Salario lordo CHF 3'000.-  
Uscita: 15 dicembre  
Tariffa C2Y

.....  
*Salario lordo nel mese di dicembre:*

Salario lordo di 15 giorni	CHF	1'500.00
+ 2x assegni per figli per 15 giorni	CHF	220.00
+ indennità vacanze, giorni liberi e giorni festivi	CHF	1'400.00
+ 13a mensilità	CHF	3'000.00
<b>Salario lordo imponibile</b>	<b>CHF</b>	<b>6'120.00</b>

*Accertamento del salario lordo determinante l'aliquota:*

Salario lordo di 30 giorni	CHF	3'000.00
+ 2x assegni per figli per 15 giorni	CHF	440.00
+ indennità vacanze, giorni liberi e giorni festivi	CHF	1'400.00
+ 13a mensilità	CHF	3'000.00
<b>Salario lordo per la determinazione dell'aliquota</b>	<b>CHF</b>	<b>7'840.00</b>

Aliquota %: 8.59%  
Deduzione IAF: CHF 525.70

### 5.1.3 Paga oraria

In linea di principio, per la determinazione dell'aliquota in caso di retribuzione a ore si moltiplicano le ore effettivamente prestate per il relativo compenso orario.

Se, in caso di impiego a tempo pieno, **nel mese di entrata o uscita** o nel mese con inizio o fine di un congedo non retribuito non viene raggiunto un numero mensile di ore pari a 180 risp. pari alle ore dovute per contratto, la paga oraria dev'essere moltiplicata per 180 risp. per il numero di ore lavorative previste nel contratto (art. 26 DELIG).

In caso di un impiego a tempo parziale le 180 ore vengono ridotte in funzione del grado d'impiego.

#### **Esempio: salario di paga oraria in caso di periodi di salario incompleti**

**Situazione:** *persone coniugate con doppio reddito*

Stato civile: coniugato  
Figli: 2  
Assegni per figli: CHF 440.-  
Paga oraria CHF 25.-  
Uscita: 15 dicembre  
Tariffa C2Y

---

#### *Salario lordo nel mese di dicembre*

Salario lordo per 60 ore	CHF	1'500.00
+ 2x assegni per figli per 15 giorni	CHF	220.00
+ indennità vacanze, giorni liberi e giorni festivi per 60 ore	CHF	159.00
+ 13a mensilità per 60 ore	CHF	138.00
<b>Salario lordo imponibile</b>	<b>CHF</b>	<b>2'017.00</b>

#### *Accertamento del salario lordo determinante l'aliquota:*

Salario lordo per 180 ore	CHF	4'500.00
+ 2x assegni per figli per 30 giorni	CHF	440.00
+ indennità vacanze, giorni liberi e giorni festivi per 180 ore	CHF	477.00
+ 13a mensilità per 180 ore	CHF	414.00
<b>Salario lordo per la determinazione dell'aliquota</b>	<b>CHF</b>	<b>5'831.00</b>

Aliquota %:		6.47%
Deduzione IAF:	<b>CHF</b>	<b>130.50</b>

#### 5.1.4 Determinazione dell'aliquota per persone collocate di agenzie interinali

Per le persone collocate di agenzie interinali il salario mensile determinante per il calcolo dell'aliquota nel mese di entrata e nel mese di uscita si conforma sempre al salario mensile, che verrebbe corrisposto in caso di impiego a tempo pieno. Nei mesi che intercorrono fra l'entrata e l'uscita dal rapporto di lavoro è consigliabile, anche in questo caso, basarsi sul salario mensile pieno per determinare l'aliquota. Così facendo, in caso di più impieghi a tempo parziale si evita di dover intervenire con correzioni a posteriori. Di regola le agenzie interinali applicano la conversione continuata.

Per la determinazione del salario mensile si moltiplica quindi il compenso orario convenuto per 180 (impiego a tempo pieno = 180 ore al mese). La paga giornaliera concordata viene moltiplicata per 21,667 (impiego a tempo pieno = 21,667 giorni al mese).

Nel caso di un impiego superiore al 100% il salario mensile determinante l'aliquota corrisponde al salario mensile effettivo.

#### 5.1.5 Salario a cottimo

Per i lavori a cottimo l'aliquota deve essere determinata secondo il presunto salario mensile. Si considera salario mensile presunto il guadagno medio del lavoratore oppure il compenso orario usuale nel settore moltiplicato per 180. Gli assegni fissi quali gli assegni per i figli ecc. devono essere, in ogni caso, aggiunti (art. 26 DELIG).

### 5.2 Entrate sostitutive

#### 5.2.1 Entrate sostitutive versate dal datore di lavoro

Sulle entrate sostitutive (indennità giornaliera, ecc.), che vengono pagate dal datore di lavoro al lavoratore, l'imposta alla fonte deve essere dedotta sulla somma fra le entrate sostitutive e un eventuale reddito da attività lucrativa (applicando la risp. tariffa). Se una prestazione sostitutiva viene pagata retroattivamente per più mesi, per il calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte tale importo deve essere suddiviso proporzionalmente per il rispettivo numero di mesi.

#### **Esempio: ritenuta dell'imposta alla fonte per entrate sostitutive**

<b>Situazione:</b>	<b>persona coniugata con doppio reddito</b>
Stato civile:	coniugato
Figli:	2
Assegni per figli:	CHF 440.-
Salario lordo	CHF 3600.- (30 giorni)
entrate sostitutive:	per 10 giorni (indennità per malattia/infortunio)
Tariffa:	C2Y

---

#### **Calcolo dell'imposta:**

Salario lordo per 20 giorni	CHF	2'400.00
Entrate sostitutive da indennità per malattia/infortunio per 10 giorni	CHF	960.00
+ 2 x assegni per figli	CHF	440.00
<b>Salario lordo</b>	<b>CHF</b>	<b><u>3'800.00</u></b>



## 5.2.2 Entrate sostitutive versate dall'assicuratore

Per prestazioni sostitutive, che l'assicuratore versa direttamente all'assicurato, la ritenuta dell'imposta alla fonte deve essere operata dall'assicuratore. Per l'accertamento della ritenuta dell'imposta alla fonte non devono essere considerate le entrate da altre attività lucrative.

Le prestazioni, che l'assicuratore non versa a norma del guadagno assicurato o che possono venire ad aggiungersi a un eventuale reddito da attività lucrativa, vengono conteggiate dall'assicuratore secondo la tariffa per il reddito accessorio (tariffa D).

## 6. Correzione della tariffa

Nelle tariffe per l'imposta alla fonte diverse deduzioni non possono essere considerate, poiché non dipendono dal reddito e sono individualmente molto differenti. Tali deduzioni possono essere fatte valere tramite una correzione della tariffa.

Hanno diritto a una correzione della tariffa i lavoratori stranieri con domicilio fiscale o dimora nel Cantone dei Grigioni e i quasi-residenti. Per i contribuenti con una imposizione fiscale ordinaria successiva non viene effettuata una correzione della tariffa (art. 105a LIG).

Le richieste di correzione della tariffa sono possibili con le seguenti deduzioni, che non sono considerate nella tariffa:

- interessi debitori per quanto non facciano parte delle spese d'investimento
- versamento di alimenti al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto e ai figli sono assoggettati alla sua autorità parentale o custodia
- acquisti in casse pensioni
- contributi a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)
- spese per malattia e infortunio dell'assoggettato all'imposta alla fonte e delle persone da lui mantenute, se tali spese sono sostenute dal contribuente stesso e superano il 5% del reddito netto annuo
- spese per disabilità dell'assoggettato all'imposta alla fonte o delle persone da lui mantenute, se tali spese sono sostenute dal contribuente stesso
- spese per l'assistenza ai figli ad opera di terzi
- elevate spese professionali.

La relativa richiesta scritta per l'adeguamento dell'imposta alla fonte può essere fatta valere al più tardi entro **fine marzo** dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione presso l'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, allegando la documentazione probatoria (per es. attestazione degli interessi bancari, attestazione dei versamenti nel pilastro 2 e 3a, sentenza di divorzio, attestazione dei versamenti degli alimenti, distinta dei costi di malattia incl. le fatture e ricevute, fatture e prova di pagamento delle spese versate per l'assistenza ai figli). Il termine legale per l'inoltro della domanda (modulo 172) non può essere prorogato (termine di perenzione).

## 7. Riserva della tassazione nella procedura ordinaria

### 7.1 Imposizione fiscale ordinaria

Un contribuente solo assoggettato all'imposta alla fonte con domicilio o dimora nel Cantone, il quale ottiene il permesso di domicilio (permesso C) o si unisce in matrimonio con un partner in possesso della nazionalità svizzera o del permesso di domicilio (permesso C), viene esonerato dall'obbligo dell'imposizione alla fonte e tassato ordinariamente a partire dal mese successivo. Ciò vale, anche se il coniuge non esercita un'attività lucrativa.

Il divorzio nonché la separazione legale o di fatto da un coniuge con cittadinanza svizzera o permesso di domicilio (permesso C) riattiva, a partire dall'inizio del mese successivo, l'imposizione fiscale alla fonte del contribuente tassato ordinariamente privo di permesso di domicilio (permesso C).

## **7.2 Imposizione fiscale ordinaria complementare**

Se il contribuente assoggettato all'imposta alla fonte con domicilio fiscale o dimora in Svizzera dispone, oltre al reddito da attività lucrativa dipendente, di ulteriore reddito imponibile, in particolare:

- da attività lucrativa indipendente
- da sostanza mobile e immobile
- da conferimenti o usufrutto di diritti d'autore e brevetti
- da lotterie e simili manifestazioni
- da concorsi
- da usufrutto
- da fondazioni
- da alimenti

per queste componenti del reddito viene tassato con procedura di imposizione ordinaria complementare secondo le disposizioni della Legge sulle imposte. Ciò vale anche per contribuenti con sostanza imponibile.

## **7.3 Imposizione fiscale ordinaria successiva**

Se le entrate lorde assoggettate alla ritenuta fiscale alla fonte di un contribuente con domicilio fiscale o dimora in Svizzera superano **CHF 120'000 in un anno civile**, per questo e per gli anni successivi fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte si procede a un'imposizione successiva nell'ambito della procedura ordinaria per l'intero reddito e l'intera sostanza (art. 28 DELIG).

# **8. Particolari procedure d'imposta alla fonte**

## **8.1 Artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero**

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri esercitanti un'attività professionale indipendente o dipendente, che non hanno residenza in Svizzera e che percepiscono entrate da un'attività personale nel Cantone dei Grigioni. Sono assoggettate all'imposta anche le prestazioni che non vengono versate al contribuente, bensì a terzi.

Per il calcolo dell'imposta fanno stato i Promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione alla fonte di artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati o residenti all'estero" (moduli 120 e 122). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 121.

## **8.2 Membri di consigli d'amministrazione/di organi di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera**

I membri di consigli d'amministrazione o di organi analoghi di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone dei Grigioni sono assoggettati all'imposta alla fonte per gli onorari di consiglieri d'amministrazione, le tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse e simili remunerazioni percepiti. Sono pure assoggettati all'imposta alla fonte i membri di consigli d'amministrazione e di organi analoghi di imprese estere, che nel Cantone dei Grigioni gestiscono stabilimenti d'impresa o aziende commerciali, per le prestazioni imponibili erogate a carico di questi stabilimenti d'impresa o di queste aziende commerciali.

Spiegazioni più dettagliate sono riportate nel Promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione alla fonte di indennità a membri di consigli d'amministrazione e di persone ad essi parificate senza domicilio o dimora in Svizzera" (modulo 130). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 131.

### 8.3 Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone senza domicilio o dimora in Svizzera, che percepiscono interessi quali creditori o usufruttuari di crediti assicurati da un fondo nel Cantone dei Grigioni. Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone fisiche e quelle giuridiche (per es. banche). Il debitore della prestazione imponibile (per es. debitore ipotecario) è tenuto alla ritenuta dell'imposta.

Spiegazioni più dettagliate sono riportate nel Promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione alla fonte di interessi ipotecari di persone senza domicilio o dimora in Svizzera" (modulo 140). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 141.

### 8.4 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e privato senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone senza domicilio o dimora in Svizzera, che in base a un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato percepiscono da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza nel Cantone dei Grigioni pensioni, rendite di vecchiaia, di invalidità o per superstiti, prestazioni di capitale e altre retribuzioni.

Le persone che percepiscono prestazioni di capitale provenienti dalla previdenza sono assoggettate all'imposta alla fonte, se queste prestazioni vengono versate loro in un periodo, nel quale non hanno domicilio o dimora in Svizzera. L'imposta alla fonte dev'essere riscossa anche quando le prestazioni di capitale vengono versate su un conto svizzero.

Le persone, che non forniscono informazioni precise sul loro domicilio al momento dell'esigibilità della loro prestazione di capitale o alle quali la prestazione di capitale viene versata all'estero, sono sempre assoggettate all'imposta alla fonte. Sono assoggettate all'imposta alla fonte anche le persone, che in seguito al loro domicilio fuori Cantone o all'estero non sono mai state tassate nel Cantone dei Grigioni.

Spiegazioni più dettagliate sono riportate nei Promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte sull'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza versate a persone senza domicilio o dimora in Svizzera da istituzioni di diritto pubblico e di diritto privato (moduli 150, 153, 154, 160, 163, 164). Il conteggio deve essere effettuato con i moduli 151 e 161.

## 9. Diritti e obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte

### 9.1 Diritti e obblighi del debitore della prestazione imponibile

#### 9.1.1 In generale

Il beneficiario della prestazione imponibile è il soggetto fiscale dell'imposta alla fonte. L'imposta è per contro dovuta dal fornitore della prestazione, il quale può dedurre l'imposta alla fonte dalla prestazione imponibile.

È considerato **debitore** dell'imposta alla fonte:

- il datore di lavoro in caso di imposte su redditi da attività lucrativa e per il reddito sostitutivo da lui versato
- l'organizzatore per le imposte dovute sull'ingaggio di artisti, sportivi e conferenzieri
- le persone giuridiche con sede nel Cantone per le imposte su tantième, indennità di presenza e simili compensi per membri risidenti all'estero del consiglio d'amministrazione o della direzione
- il datore di lavoro o la persona giuridica in caso di vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore per i loro dipendenti attuali e passati
- il debitore ipotecario per le imposte sugli interessi di creditori ipotecari esteri
- la cassa di previdenza per le imposte su prestazioni previdenziali di diritto pubblico o privato, che vengono erogate a beneficiari senza domicilio o dimora in Svizzera
- l'assicuratore per le imposte su entrate sostitutive (specialmente la cassa di disoccupazione per le imposte su indennità di disoccupazione).

Viene considerato debitore della prestazione imponibile un datore di lavoro o un assicuratore con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni. I datori di lavoro extracantonali sono assoggettati al diritto del Cantone in cui sono ubicati gli stabilimenti d'impresa.

Il debitore della prestazione imponibile è obbligato a chiarire, prima del pagamento della prestazione imponibile, l'obbligo dell'imposta alla fonte e ad applicare la tariffa giusta.

La ritenuta dell'imposta alla fonte deve essere effettuata per tutti i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Inoltre la deduzione deve essere effettuata senza tener conto di eventuali contestazioni. La ritenuta fiscale deve essere effettuata, anche se il contribuente è residente in un altro Cantone.

Il datore di lavoro deve notificare immediatamente all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposta alla fonte, l'assunzione della gestione risp. la cessazione della gestione di un'azienda, nonché il trasferimento della sede sociale.

### **9.1.2 Conteggio e consegna delle imposte alla fonte**

Le imposte alla fonte ritenute devono essere conteggiate tramite il rispettivo **modulo cantonale di conteggio** (moduli 104 a per salario mensile o 104b per salario a ore. Se il debitore della prestazione imponibile usa, per mezzo di un programma EED, un **proprio modulo di conteggio**, la forma e il contenuto devono corrispondere a quelli del modulo ufficiale cantonale. Sul sito web dell'Amministrazione cantonale delle imposte ([www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch)) viene messo a disposizione dei datori di lavoro il software di dichiarazione SofTax Quest corredato di tool per il conteggio, con il quale possono effettuare i conteggi per i lavoratori in modo semplice e pratico. Tutti i conteggi devono essere trasmessi all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Per motivi di controllo della completezza, i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte, che erano in possesso di un permesso della Polizia degli stranieri e che non hanno assunto l'impiego, devono essere indicati ugualmente sul conteggio con la nota "impiego non assunto". Inoltre devono essere effettuati i conteggi completi, indicando il reddito lordo mensile, dei lavoratori che non raggiungono il livello di reddito imponibile e per i quali non deve dunque essere consegnata un'imposta alla fonte.

I conteggi dell'imposta alla fonte devono essere effettuati **trimestralmente**. Tutti i datori di lavoro, che impiegano al massimo cinque dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte, possono effettuare i conteggi **semestralmente**. Le aziende, che procedono al conteggio tramite il sistema elettronico di notifica dei salari "ELM/QSt" o che inoltrano **elettronicamente** i dati con il software di dichiarazione "SofTax QUEST", devono effettuare i conteggi **mensilmente**.

	<b>Periodo di conteggio:</b>	<b>Scadenze per i conteggi:</b>
<b>Mensile</b>		fino alla fine del mese successivo
<b>Trimestre</b>	1° trimestre gennaio – marzo	fino alla fine di aprile
	2° trimestre aprile – giugno	fino alla fine di luglio
	3° trimestre luglio – settembre	fino alla fine di ottobre
	4° trimestre ottobre – dicembre	fino alla fine di gennaio
<b>Semestrale</b>	1° semestre gennaio – giugno	fino alla fine di luglio
	2° semestre luglio – dicembre	fino alla fine di gennaio

In caso di **cessazione della gestione di un'azienda** e di **trasferimento della sede o dello stabilimento d'impresa**, il conteggio e la consegna devono essere effettuati **entro 30 giorni** da parte del datore di lavoro.

Termine di pagamento: 30 giorni dopo la data di fatturazione

**Si consiglia ai datori di lavoro con sede nel Cantone, che impiegano lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte con residenza al di fuori del Cantone, di conteggiare direttamente con l'Amministrazione delle imposte del Cantone di residenza del lavoratore.**

### 9.1.3 Provvigione di riscossione e interesse di mora

Il debitore della prestazione imponibile riceve per la sua collaborazione alla riscossione dell'imposta alla fonte una provvigione pari al 2% delle imposte consegnate. Per i conteggi con il sistema elettronico di notifica dei salari con imposta alla fonte (ELM/QSt) la provvigione ammonta al 3%. Per la tardiva consegna è dovuto un interesse di mora. L'Amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto le provvigioni di riscossione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie gli obblighi procedurali. L'autorità fiscale cantonale può esigere in questi casi anche un conteggio mensile.

### 9.1.4 Obbligo di conservazione

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a conservare per 10 anni (art. 128 LIG) la documentazione necessaria alla verifica della ritenuta dell'imposta alla fonte e a presentarla in caso di un'eventuale revisione da parte dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

### 9.1.5 Conferma in merito alla ritenuta fiscale

Il debitore della prestazione imponibile deve, su richiesta, rilasciare al contribuente una distinta o una conferma della deduzione fiscale effettuata.

### 9.1.6 Responsabilità

Il debitore della prestazione imponibile risponde del pagamento dell'imposta alla fonte (art. 104 cpv. 3 LIG, art. 88 e 100 LIFD).

### 9.1.7 Pagamento posticipato

Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato in misura insufficiente la ritenuta dell'imposta, l'Amministrazione cantonale delle imposte lo obbliga a pagare gli arretrati più gli interessi. È fatto salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente (art. 43 DELIG, art. 138 LIFD).

### 9.1.8 Rimedi giuridici

Contro una decisione dell'imposta alla fonte oltre al contribuente anche il debitore della prestazione imponibile può presentare reclamo (art. 44 DELIG).

### 9.1.9 Disposizioni penali

È punito con una multa:

- chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente (art. 174 cpv. 1 lett. b LIG, art. 175 cpv. 1 LIFD)
- chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 174 cpv. 1 lett. c LIG, art. 175 cpv. 1 LIFD)
- chi tenta di commettere una sottrazione d'imposta (art. 175 cpv. 1 LIG, art. 176 cpv. 1 LIFD)
- chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, intenzionalmente la attua o vi partecipa indipendentemente dalla punibilità del contribuente (art. 176 cpv. 1 LIG, art. 177 cpv. 1 LIFD)

Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, invece di consegnare la ritenuta d'imposta la impiega a profitto proprio o di un terzo (appropriazione indebita d'imposte alla fonte) è punito con la pena detentiva o una multa fino a CHF 30'000.-- (art. 183 cpv. 1 LIG, art. 187 cpv. 1 LIFD).

### 9.1.10 Obbligo di notifica per cittadini di Stati membri UE/AELS in caso di assunzione e cambiamento d'impiego nonché soggiorno di 90 giorni

In caso di occupazione di persone assoggettate all'imposta alla fonte con attività lucrativa in Svizzera fanno stato in base all'art. 3a OIFo i seguenti obblighi di notifica:

- **In caso di assunzione e di cambiamento d'impiego:** se una persona assoggettata all'imposta alla fonte cambia il posto di lavoro entro la durata del permesso ancora valido, il nuovo datore di lavoro è tenuto a notificare l'inizio dell'attività del lavoratore entro 8 giorni tramite il modulo 107 dell'Amministrazione cantonale delle imposte.
- **Soggiorno di 90 giorni:** per i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte, che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di 90 giorni senza permesso di dimora e di lavoro (lavoratore con obbligo di notifica da parte del datore di lavoro all'Ufficio federale della migrazione), l'inizio dell'attività deve essere notificato entro 8 giorni all'Amministrazione cantonale delle imposte.
- Se il datore di lavoro trasmette elettronicamente i conteggi dell'imposta alla fonte tramite ELM/QSt, la notifica del contribuente tassato alla fonte può essere effettuata insieme al conteggio mensile.

Il datore di lavoro può spedire il modulo di notifica (modulo 107) con le indicazioni necessarie all'Amministrazione cantonale delle imposte anche per mail (vedi punto 10.2. sotto indirizzi e-mail). In caso di **violazione dell'obbligo di notifica** l'Amministrazione delle imposte può infliggere al datore di lavoro una **multa disciplinare** fino a CHF 1'000.--, in casi gravi fino a CHF 10'000.--.

## 9.2 Obblighi del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte

Il lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte è obbligato a:

- dare all'Amministrazione cantonale delle imposte e al debitore della prestazione imponibile tutte le informazioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare sulla sua situazione personale, nonché sui relativi cambiamenti durante il rapporto d'impiego
- comunicare al Controllo abitanti e al datore di lavoro ogni cambiamento di domicilio

## 10. Servizi d'informazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte

### 10.1 Tariffe, moduli e promemoria

Tutti i moduli, i formulari di conteggio, i promemoria e le tariffe necessari per la riscossione dell'imposta alla fonte possono essere scaricati dal sito web dell'Amministrazione cantonale delle imposte ([www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch)) come pure il software per la dichiarazione "SofTax Quest".

#### Software per la dichiarazione:

[www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch) \ Servizi \ Software per la dichiarazione \ Imposta alla fonte

#### Download dei moduli

[www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch) \ Servizi \ Download di moduli \ Imposta alla fonte

#### Istruzioni e promemoria

[www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch) \ Documentazione \ Istruzioni e promemoria \ Imposta alla fonte

#### Tariffe

[www.stv.gr.ch](http://www.stv.gr.ch) \ Documentazione \ Tariffe \ Imposta alla fonte

### 10.2 Contatti

<b>Sezione</b>	<b>No di telefono</b>	<b>Indirizzo e-mail</b>
Sezione imposta alla fonte	081 257 34 91 ..... 081 257 34 92	<a href="mailto:quellensteuer@stv.gr.ch">quellensteuer@stv.gr.ch</a>